



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'esito dell'udienza del 17.5.2022, svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 7706/2019 R.G. vertente

TRA

COTTON MOVIE AND FOOD S.R.L., in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale p.t. rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Umberto Gentile

RICORRENTE

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. -, in persona del suo Presidente pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'Avv.to Erminio Capasso

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2.9.2019, parte opponente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 32820190002600360000 del 9 luglio 2019, con il quale l'Inps chiedeva il pagamento dell'importo di euro 16.678,91 a titolo di mancato versamento di contributi previdenziali, per il periodo dal 6/2015 - 3/2016.

Deduceva l'inesistenza della notifica avvenuta in data 22.7.2019, in formato .pdf senza l'estensione .p7m idonea a garantire la validità della firma digitale e la conformità del documento informativo all'originale; nonché il difetto di motivazione. Eccepiva la mancata notifica delle note di rettifica che avevano originato l'iscrizione a ruolo e l'insussistenza di irregolarità contributive.

Tanto premesso, l'istante, previa sospensione dell'esecutorietà del ruolo, chiedeva dichiarare l'inesistenza giuridica dell'avviso di addebito impugnato e l'inesigibilità dell'importo ivi indicato, con vittoria di spese di lite.

Si costituiva l'Inps il quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della opposizione per tardività ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999, stante la ritualità della notifica dell'avviso di addebito. Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso e concludeva per il suo rigetto. Vinte le spese di lite. La causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, svolta con le modalità della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. L'opposizione è tardiva e, dunque, inammissibile.

Come si evince dalla lettura del ricorso depositato in data 2.9.2019 la parte ricorrente propone opposizione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. avverso l'avviso di addebito, stante l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito opposto compiuta a mezzo pec, presumibilmente in data 22.7.2019. Da tanto la società istante ha desunto la ammissibilità e tempestività dell'azione proposta.

L'INPS ha invece eccepito la tardività dell'opposizione proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni, in ragione della validità della notifica e ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso opposto compiuta in data 20.7.2019.

Orbene, è evidente la verifica della tempestività dell'odierna opposizione presuppone l'accertamento della verifica della notifica a mezzo pec dell'avviso opposto.

Appare quindi opportuno delineare il quadro normativo di riferimento.

Il DPR n. 68/2005 (definitivo di seguito CAD quale Codice amministrazione digitale) ha riconosciuto la pec come mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge e l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) ha modificato l'art. 26 del DPR 29/09/1973, n.602, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge ed in concreto dall'indice nazionale INI-PEC.

Dunque, la notifica ai contribuenti degli atti impositivi a mezzo PEC è espressamente consentita dal comma 2 aggiunto all'art. 26 del D.P.R. 602/1973, da effettuarsi attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata, nel rispetto delle modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, il cui art. 3 precisa che è necessaria la notificazione di un "documento informatico".

Con il successivo art. 7 ter del decreto fiscale n. 193/2016 (Definizione agevolata delle cartelle esattoriali) il legislatore è poi intervenuto sull'art. 60 del DPR 600/1973 che disciplina le modalità di notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente, resolvendo i dubbi e le incertezze sorti in ordine alla validità della notifica pec degli atti tributari – quindi anche di avvisi di addebito e intimazioni di pagamento -diversi da quelli esecutivi /precettivi già oggetto dell'intervento legislativo ad hoc testé citato.

Il novellato art. 60 DPR 600/73 facoltizza la notificazione a mezzo pec degli atti tributari e, contestualmente, elimina l'obbligo di notificare gli atti della riscossione esclusivamente a mezzo pec,

reintroducendo, quindi, e a partire dal 03.12.2016, la mera facoltà per l'agente della riscossione di ricorrere a tale tipologia di notifica.

Per quanto riguarda specificamente la notifica degli avvisi di addebito emessi da INPS, l'art. 30 del D.l. 78/2010, convertito nella l.122/2010, dispone che "l'avviso di addebito deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto" ed è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge".

Una volta riconosciuta ed ammessa la possibilità di notifica a mezzo pec degli atti della riscossione e degli atti tributari in genere, si è posto il problema del “formato” da adottare da parte dell'agente della riscossione e degli enti impositori affinché la notifica possa ritenersi valida e legittima.

Sul punto va premesso che per "documento informatico" si intende, ex art. 20 D Lgs. 82/2005 C.A.D., qualsiasi documento, di qualsiasi formato, creato ovvero convertito mediante supporto informatico.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018, ha poi affermato il principio secondo il quale non solo la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) della legge n.53 del 1994, che prevede al comma I e al comma II che l'atto sia notificato via PEC in formato PDF, ma è sufficiente che l'attestazione di conformità all'originale informatico sia apposta nella documentazione che in tal caso sostituisce la mancanza di firma digitale.

Nella stessa ordinanza, la Suprema Corte ha richiamato l'applicazione del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo sancita dalle SS.UU. con sentenza 7665 del 18 aprile 2016.

A tal proposito occorre evidenziare che l'asserzione, circa la valutazione della corrispondenza tra il file allegato in formato PDF e il suo originale, è liberamente valutabile dal giudice ex art.116 c.p.c. ed è elemento importante per stabilire la reale conoscenza o la mancata conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

In applicazione di tali principi, dunque, nell'ipotesi di cartella esattoriale, l'incontestabilità della dedotta origine informatica della cartella notificata in relazione al formato del file informatico adottato, non è idonea argomentazione al fine di attribuire alla mera scansione del documento la sua modificabilità rispetto al file nativo digitale e, quindi, di per sé, la non conformità al codice dell'amministrazione digitale, atteso che può soddisfare il requisito legale della sicurezza, ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis del D.lgs.82/2005, anche una copia scansionata che riconosca sufficienti caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità” del documento.

Pertanto, pur essendo il formato .p7m - che del PDF costituisce la versione autenticata con la firma digitale - quello tecnicamente più adeguato ai fini della notifica a mezzo PEC, gli artt. 20 e 21 rimettono all'organo giudicante la valutazione circa l'idoneità del documento informatico, avente

estensione diversa, a soddisfare, comunque il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, in uno con il raggiungimento dello scopo anche alla luce dell'avvenuta costituzione in giudizio del destinatario della notifica.

Sul punto si sono pronunciate altresì le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che con sentenza pubblicata in data 27 aprile 2018 n.10266, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, hanno stabilito il seguente principio di diritto che pone fine definitivamente all'annosa questione: *“Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, [...] sono entrambe ammesse ed equivalenti le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, senza eccezione alcuna”*.

In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, la circostanza che l'avviso di addebito sia stato notificato via PEC nella sua forma di copia PDF scansionata – e non in formato nativo digitale - non inficia l'idoneità della relativa notifica ed è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso e la sua piena conoscenza da parte del suo destinatario.

Va poi sottolineato che se è vero che l'avviso di addebito non è stato sottoscritto con la firma elettronica dal dirigente della sede Inps di Caserta, la normativa richiamata in tema di notifica dell'avviso di addebito (cfr. art. 30 del D.l. 78/2010, convertito nella l.122/2010) prevede la firma digitale quale ipotesi alternativa ad altre modalità di firma previste dalla legge per la sottoscrizione degli atti amministrativi da parte del responsabile del procedimento.

Del resto, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 39 del 1993, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, ha stabilito che gli enti pubblici devono adottare i propri atti amministrativi tramite sistemi informativi automatizzati in cui la firma del responsabile, se prevista dalla legge in forma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa (art. 3 comma 2).

Ciò è quanto accade in via generale proprio per la firma degli avvisi di addebito da parte del responsabile della sede, siano essi stampati su carta e notificati a mezzo posta, siano inoltrati a mezzo PEC, ove la firma del responsabile dell'atto è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993, così come nell'avviso di addebito opposto.

Pertanto, deve ritenersi che nella specie la procedura prescritta dalla richiamata normativa è stata rispettata. L'avviso di addebito è stato ritualmente notificato mediante messaggio di posta elettronica con una estensione ".eml". Con tale messaggio il direttore della sede ha comunicato i dati identificativi dell'avviso di addebito allegato in formato PDF.

Nessuna irregolarità va pertanto ravvisata nella notifica dell'avviso di addebito opposto.

Va poi rilevato che nel caso in esame, la irregolarità dedotta, ritenuta insussistente per tutte le ragioni esposte, riguarda la formazione digitale dell'atto notificato e non problematiche legate alla mancata ricezione dell'avviso di addebito tramite gli atti notificatori. Dalle doglianze di parte ricorrente può dedursi che la stessa è stata messa a conoscenza dell'avviso e nelle condizioni di difendersi tempestivamente proponendo opposizione nel termine perentorio di 40 giorni. Ed invero, la stessa non ha neppure dedotto come e quando sia venuta specificamente a conoscenza dell'avviso di addebito, nonostante la asserita inesistenza della notifica a mezzo pec. Anzi, va rilevato che ha proposto opposizione all'avviso di addebito in violazione del termine di 40 giorni decorrenti dalla ricezione del messaggio PEC, pur senza ricevere altre comunicazioni tali da poter venire a conoscenza dell'esistenza dell'avviso di addebito.

Deve quindi ritenersi che la società abbia avuto piena contezza dell'avviso di addebito opposto proprio con la notifica avvenuta via PEC in data 20.7.2019.

Si aggiunga, infine, la circostanza che è provato che la stessa società istante avesse avuto conoscenza di altri avvisi di addebito notificati con le medesime modalità ed oggetto di una propria richiesta di rateizzazione.

Pertanto, letto l'art. 24, comma 5 del d.lgs. 46 del 1999 che prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni *dalla notifica della cartella di pagamento...*” e ritenuta la natura perentoria del termine in questione, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione n. 21863 del 2004), la domanda volta ad ottenere la declaratoria di non debenza dei crediti contributivi indicati nell'avviso di addebito impugnato risulta tardiva essendo l'azione proposta oltre il termine di 40 giorni. La natura della pronuncia resa determina l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'opposizione;
- 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Inps, che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, e spese generali al 15%.

Santa Maria Capua Vetere il 17/05/2022

Il giudice del lavoro
Mariasosaria Iovine